



**MITTENTE**

Invio a mezzo PEC/ piattaforma e-procurement

All'Operatore Economico

Via \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Invito a presentare offerta per affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36, dei servizi architettura e ingegneria sotto riportati

<b>STAZIONE APPALTANTE:</b>		<b>Codice AUSA:</b>
<b>RUP:</b>	[nome e cognome]	[mail]
<b>S.A.I. DA AFFIDARE:</b>		
<b>LAVORI DI .....</b>		
<b>Det. a contrarre n° ___ del _____</b>	<b>CIG:</b>	<b>CUP:</b>

Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico, selezionato in seno all'Albo Unico dei Professionisti, costituito dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii., a presentare offerta per l'affidamento diretto dei servizi indicati in oggetto, tramite PEC, utilizzando la piattaforma e-procurement<sup>2</sup> " \_\_\_\_\_ " (di seguito chiamata anche "Piattaforma") disponibile all'indirizzo web: \_\_\_\_\_

Codesto Operatore Economico potrà partecipare alla procedura di affidamento in oggetto solo se iscritto all'Albo Unico dei professionisti, costituito dalla Regione ai sensi dell'art.12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii. ed in possesso, alla data di indizione della stessa, dei requisiti di ordine generale ex art.94 e 95 del codice e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 comma 1 lettera a), nonché [facoltativo] dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionali di cui al successivo art. 100 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.36/2023 ed all'art. 10 ter della L.R.12/2011, come introdotto dall'art. 3 della L.R.12/2023, appresso individuati.

Al fine di dimostrare il possesso dei sopra richiamati requisiti speciali, Codesto OE potrà costituire un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP). In tal caso, nella documentazione prodotta a seguito dell'invito, dovrà indicare l'intendimento di costituire un raggruppamento, evidenziando i dati relativi agli OO.EE. raggruppandi, che dovranno sottoscrivere la documentazione relativa all'offerta nei termini di cui alla presente lettera di invito. Tale raggruppamento dovrà essere formalmente costituito prima dell'aggiudicazione dei SAI in oggetto. In ogni caso, tutti gli OO.EE. raggruppandi devono possedere i requisiti di ordine generale e non essere pertanto soggetti a nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice.

Con l'avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciuti ed accettati tutti i contenuti, le indicazioni e le prescrizioni riportate nella presente lettera di invito.

<sup>2</sup> Per le istruzioni all'uso della piattaforma e-procurement adottata dalla stazione appaltante, si rinvia ai successivi paragrafi 2 e 3.

La Documentazione allegata alla presente lettera di invito, scaricabile dal seguente link: \_\_\_\_\_, comprende:

1. Determina a contrarre ai sensi dell'art.17 del codice;
2. Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), di cui all'art.41 comma 2 del codice;
3. Progetto del servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 12 del codice, corredato da idonea Relazione tecnico-illustrativa, calcolo del corrispettivo a base di gara (in conformità al DM 17/06/2016, come modificato nell'allegato I.13, art. 2 tabella A), capitolato prestazionale e schema di contratto;
4. Modello di Dichiarazione dell'operatore economico invitato, in merito ai requisiti di ordine generale ex 94 e 95 e di idoneità professionale ex art. 100 comma 1 lettera a) del codice [aggiungere requisiti speciali art.100 comma 1 lettera b) e c), se richiesti];
5. Modello di Offerta economica;
6. Modulistica dichiarazioni dell'OE;
7. \_\_\_\_\_altri allegati\_\_\_\_\_.

Si riportano di seguito i dati utili per la partecipazione alla procedura in oggetto, di cui Codesto Operatore Economico deve prendere visione prima della presentazione dell'offerta, unitamente ai contenuti della documentazione allegata.

### 1. SERVIZI IN AFFIDAMENTO

I Servizi di architettura e ingegneria che la stazione appaltante intende acquisire, a mezzo di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera b) del codice, sono quelli appresso riportati:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### 1.1) STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: \_\_\_\_\_ Codice AUSA \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

#### 1.2) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato nominato il RUP, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36: \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

[Facoltativo] Il RUP sarà affiancato, ai sensi dell'art.15 co. 4 del codice dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

#### 1.3) DETERMINA A CONTRARRE:

Le procedure di affidamento di cui alla presente lettera di invito sono state avviate con la determina a contrarre n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

<sup>3</sup> se non nominato, le funzioni sono svolte dal RUP, che rimane in ogni caso la figura di riferimento per l'intera procedura, come chiaramente sancito dall'art. 15 comma 4 del codice

#### 1.4) TEMPO DI ESECUZIONE:

Il tempo di esecuzione del servizio è di \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

#### 1.5) IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

Al fine di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, è stata eseguita una stima sommaria dell'importo dei lavori, diviso per categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere [allegare stima]. Tali importi sono stati assunti quale base per determinare i corrispettivi, in osservanza all'articolo 41 comma 15 del codice [attualmente: D.M. 17 giugno 2016, come adeguato nell'allegato I.13 art. 2 – Tabella A] (vedi calcolo corrispettivi allegato).

In particolare la seguente **Tabella A** costituisce riferimento per la determinazione dei requisiti speciali richiesti all'Operatore Economico invitato (o agli OEE invitati), mentre la successiva **Tabella B** costituisce riferimento per distinguere l'importo da sottoporre a ribasso da quello non ribassabile, nel rispetto della Legge 49/2023 (equo compenso).

Tabella A					
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO <sup>4</sup>
TOTALE IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO					€.
Tabella B					
1	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSI <sup>5</sup> art. 4 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii.				€.
2	IMPORTO FORFETTARIO SPESE <sup>6</sup> articolo 5 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii.				€.

**1.6 REVISIONE PREZZI** - Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del codice, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire<sup>7</sup>.

## 2) PROCEDURA AFFIDAMENTO<sup>8</sup>

Con la determina a contrarre di cui al precedente paragrafo 1.3), la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del codice, ha adottato una procedura di affidamento diretto dei servizi architettura e

<sup>4</sup> L'importo di ciascuna classe e categoria e l'importo totale riportato nella colonna viene determinato al fine di individuare i requisiti economico-finanziari ed i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art.100 comma 1 lettere b) e c) [vedi paragrafo 3.3]

<sup>5</sup> Importo compensi da non sottoporre a ribasso, nel rispetto dell'art.2 c. 3 e dell'art. 3 c.1 della Legge 49/2023 [equo compenso]

<sup>6</sup> Importo forfettario spese da sottoporre a ribasso [vedi successivo paragrafo 6: Criteri di aggiudicazione]

<sup>7</sup> La revisione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente. La richiesta di revisione avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico incaricato e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento della stazione appaltante che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o l'accoglimento della stessa, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale riconosciuto.

<sup>8</sup> **Normativa di riferimento:**

▪ **Art.50 comma 1 lettera b) del codice:** «b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante...»

ingegneria in oggetto “...di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

Alla procedura possono essere invitati gli Operatori Economici di cui all'art.66 comma 1 del codice, inseriti nell'elenco dell'Albo Unico, costituito dalla Regione ai sensi dell'art. 12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii. e/o nell'eventuale elenco degli OOEE costituito dalla stazione appaltante<sup>9</sup> con \_\_\_\_\_ [indicare i dati relativi alla pubblicità ed ai provvedimenti di approvazione dell'elenco a cui si fa riferimento], in relazione alla propria professionalità ed affidabilità, previa valutazione di requisiti e curriculum.

### 3.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'Operatore Economico, individuato tra i soggetti di cui all'art.66 comma 1 del codice e selezionato in seno all'elenco di cui al punto precedente, può accettare la proposta di affidamento dei servizi in oggetto solo se in possesso, alla data di ricezione della lettera di invito ed al momento dell'affidamento, dei requisiti di cui ai seguenti sub-paragrafi.

#### 3.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

L'Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non deve essere dunque soggetto a nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice.

L'Operatore Economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e ss.mm.ii. e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 deve inoltre essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

#### 3.1.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, RELATIVI AD INVESTIMENTI DEL PNRR

[solo per affidamento SAI afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviati dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione]

L'Operatore Economico, con un numero di occupati pari o superiore a 50<sup>10</sup>, si impegna ad assicurare, a pena di esclusione, nel caso in cui sia aggiudicatario del servizio:

- **Art.17 comma 1 del codice:** «1.Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».
- **Art.17 comma 2”** «2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale».

<sup>9</sup> Considerato che, in ogni caso, gli OOEE selezionati dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo Unico costituito, previa pubblicità, dalla Regione ai sensi dell'art.12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii., la costituzione di un elenco della stazione appaltante è consentita, ma non è necessaria [soluzione possibile, ma sconsigliata in quanto dilata i tempi].

<sup>10</sup> Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli OOEE che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'OE è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- una quota<sup>11</sup> pari al ...per cento *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione giovanile;
  - una quota<sup>12</sup> pari al ... per cento *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione femminile;
- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse<sup>13</sup>.

### 3.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti minimi di idoneità professionale, che devono essere posseduti dall'OE, sono i seguenti:

- **(per professionisti)** Iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- **(per Società di ingegneria e S.T.P)** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema **FVOE** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), istituito presso la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (cfr. art.24 del codice).

*[Le stazioni appaltanti modificheranno/integreranno questo paragrafo, in relazione a specifiche esigenze di particolari professionalità, indicandone i requisiti, in ordine alla peculiarità dei servizi da affidare.]*

Nel caso di coinvolgimento di più figure professionali, nella documentazione amministrativa, l'Operatore Economico, deve comunque indicare il nominativo del tecnico laureato architetto o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell'Albo dell'Ordine Professionale di appartenenza, introdotta dal DPR 328/2001 (o da professionista con titolo analogo, per i concorrenti non stabiliti in Italia, in relazione alle norme dei Paesi dell'Unione Europea cui appartengono gli stessi concorrenti), individuato quale responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, che dovrà firmare tutti gli elaborati di progetto.

Le professionalità eventualmente richieste, in relazione al tipo di servizio in affidamento, potranno far parte di un informale raggruppamento temporaneo che, in caso di aggiudicazione del servizio, dovrà essere trasformato dall'OE in un formale raggruppamento ex art.66 comma 1 lettera f) del codice.

### 3.3) REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI **[FACOLTATIVO]**<sup>14</sup>

L'operatore economico invitato deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali<sup>15</sup>:

<sup>11</sup> La quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l'atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l'atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga.

<sup>12</sup> Vedi nota precedente

<sup>13</sup> Calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento pari opportunità, del 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella G.U.R.I. del 30/12/2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'art.1, c.8, dell'allegato II.3 al codice].

<sup>14</sup> La richiesta di requisiti speciali (specie per gli affidamenti diretti) è facoltativa. Si riporta appresso quanto sancito all'uopo dal comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. 36/2023 ... *"le stazioni appaltanti... possono introdurre requisiti speciali di carattere economico finanziario e tecnico professionale attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto tenendo conto l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo...l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole, medie imprese"*.

<sup>15</sup> Ai fini della valutazione dei requisiti speciali di cui al presente paragrafo, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta) eventualmente conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC 416/2019)

**3.3.1) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 100, COMMA.1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED ALL' ART. 10 TER DELLA LR 12/2011, COME INTRODOTTO DALLA L.R. 12/2023:**

- **copertura assicurativa con massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo delle opere;**  
La comprova del requisito della copertura assicurativa è fornita mediante:

- copia polizza professionale con massimale ad un importo non inferiore al 10% dell'importo delle opere<sup>16</sup>.

[o, in alternativa, con adeguata motivazione]

- **fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti l'indizione della gara non inferiore al valore stimato dell'appalto.**

La comprova del requisito del fatturato è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediantecopia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegiosindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli OOEE che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

**3.3.2) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 100, COMMA.1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 ED ALL'ART. 10 TER DELLA LR 12/2011, COME INTRODOTTO DALLA L.R. 12/2023:**

- avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti l'indizione della procedura di affidamento, di servizi di architettura e ingegneria, svolti anche in favore dei privati<sup>17</sup>, relativi a lavori analoghi, di importo complessivo pari a quello stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione in affidamento, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere", in riferimento all'elencazione di cui al DM 17/06/2016.

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe<sup>18</sup> a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [cfr. art.8 del DM 17/06/2023].

**La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale** viene fornita dall'Operatore Economico, attraverso idonea documentazione, come ad esempio:

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con

<sup>16</sup> Qualora la polizza professionale del concorrente non sia adeguatamente dimensionata, il massimale può essere incrementato per raggiungere l'importo richiesto.

<sup>17</sup> Come recita l'art.100 comma 11, terzo periodo del codice: "...Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati."

<sup>18</sup> Per opere analoghe, come chiaramente sancito dall'art.8 del DM 17/06/2016, si intendono quelle ricadenti nella stessa categoria, in relazione all'elencazione di cui al sopra richiamato decreto (edilizia, strutture, impianti, infrastrutture per la mobilità, ecc.) [Art.8 DM 17/06/2016 "...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"].

l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;

- dichiarazione dell'OE concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto;
- copia di contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse e di attestazione rilasciata dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

### **3.4) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI/CONSORZI STABILI/GEIGE<sup>19</sup>**

Ferma restando la facoltà della stazione appaltante di invitare un soggetto rientrante tra gli OOOE di cui all'art.66 comma 1 del codice, l'Operatore Economico invitato può scegliere di partecipare con un costituendo raggruppamento temporaneo (da formalizzare dopo l'eventuale aggiudicazione del servizio) o con un consorzio ordinario, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del codice.

Sono ammessi esclusivamente Raggruppamenti Temporanei verticali e misti in quanto i Servizi in affidamento prevedono la suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie.

I Raggruppamenti temporanei, come stabilito con l'art.39 comma 1 dell'allegato II.12 del codice, *“devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”*.

L'Operatore Economico che si presenta in forma associata dovrà possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito descritti.

Ai Consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari, il consorzio che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila che dovrà essere assimilato al mandatario.

In particolare **[nei casi in cui la procedura non venga esperita con unico operatore economico]**:

- È vietato ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE.
- È vietato al Concorrente, che partecipa alla procedura in Raggruppamento/Consorzio Ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipino alla procedura in qualità di socio, amministratore, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di una società di professionisti o di una società d'ingegneria.

La violazione di tali divieti comporta l'ESCLUSIONE dalla procedura di affidamento di tutti i Concorrenti coinvolti.

Se l'Operatore Economico partecipa come Consorzio stabile, di cui agli articoli 66, comma 1, lettera g) del codice, dovrà indicare per quali Consorzi il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in

---

<sup>19</sup> Gruppo Europeo di Interesse Economico.



qualsiasi altra forma, alla procedura di affidamento. In caso di violazione, sono ESCLUSI dalla procedura sia il Consorzio che il Consorziato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017, ai Consorzi stabili possono aderire soggetti che svolgono attività professionale a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Nel caso di Consorzio stabile, i Consorziati designati dal Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il Consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio stabile, quest'ultimo dovrà indicare il Consorziato esecutore.

I requisiti di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice) devono essere posseduti da:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE con esclusione del giovane professionista che non dovrà pertanto presentare la relativa dichiarazione;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- [Nel caso di Consorzio stabile] dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

**I requisiti di cui all'allegato II.12, parte V dovranno essere posseduti:**

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE] da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- [Nel caso di Consorzio stabile] da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dovrà essere posseduto:**

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- [Nel caso di Consorzio stabile] dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **3.5) AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del codice, l'Operatore Economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione all'Ordine/Collegio professionale (per i professionisti) o alla CCIAA (per le società di ingegneria o per le STP)].

L'Operatore Economico, in caso di avvalimento, dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché l'obbligo verso il partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante stesso.

In ogni caso, dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del Operatore Economico partecipante a fornire, in caso di aggiudicazione, i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Non è consentito che alla stessa procedura di affidamento partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'avvalimento non è applicabile nel caso di contratti pubblici concernenti i Beni Culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 132, comma 2 del codice.

### 3.6) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso, in capo all'Operatore Economico invitato, dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 24 del codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC (Delibera 464/2022). Pertanto, l'Operatore Economico invitato deve obbligatoriamente acquisire la "PASSOE", di cui all'articolo 2, comma 3.2 della delibera ANAC n. 111/2012 e ss.mm.ii., da allegare alla documentazione della "Busta A" di cui al prossimo paragrafo 10.

Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati, sono presenti sul sito:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

## 4. SOPRALLUOGO, SUBAPPALTI, GARANZIE

### 4.1) SOPRALLUOGO E PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, elencata nelle premesse, è integralmente pubblicata sul sito web ufficiale della stazione appaltante e sulla piattaforma *e-procurement* utilizzata per le procedure di affidamento.

Il sopralluogo è **facoltativo/obbligatorio** per gli operatori economici invitati alla procedura di affidamento<sup>20</sup>.

- Il termine ultimo per la presa visione dei documenti di gara è il seguente: \_\_\_\_\_;
- Il termine ultimo per recapitare alla Stazione Appaltante la richiesta di sopralluogo è il seguente \_\_\_\_\_.

Nell'istanza dovrà essere indicato nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo ed i dati del recapito a cui inviare la convocazione (indirizzo, mail, PEC).

I termini sopra riportati/richiamati **sono tassativi**.

Il sopralluogo [se previsto] può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

<sup>20</sup> Si consiglia l'opzione "facoltativo", per evitare eventuali difficoltà degli OSEE con sedi lontane; a tal uopo, la documentazione di gara pubblicata sul sito web della stazione appaltante deve essere esaustiva.

**In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete costituita in raggruppamento,** il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

**In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento,** il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

**In caso di consorzio stabile,** il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega, conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo [eventualmente previsto] è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del codice.

#### **4.2) SUBAPPALTI**

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Gli eventuali subappalti devono in ogni caso essere eseguiti rispettando le regole di cui all'art.119 del codice. Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 comma 4, lettera c) del codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di sub-contratti non costituenti subappalto nei casi di cui all'art.119 comma 11 del codice.

#### **4.3) CAUZIONI E GARANZIE**

Per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del codice, non sarà necessario che l'Operatore Economico alleggi all'offerta la documentazione relativa alle garanzie provvisorie di cui all'art.106 del codice, in relazione a quanto sancito dall'art. 53 comma 1 dello stesso codice, che così recita: *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente"*. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le sopra richiamate garanzie provvisorie non sono dovute, a prescindere dall'importo e dalla tipologia di affidamento, per gli affidamenti di servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e ai compiti di supporto al RUP (cfr. art. 106 comma 11 del codice).

Tuttavia, all'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia è ridotto nelle percentuali previste dal comma 8 dell'articolo 106 del codice alle condizioni ivi previste. Per quant'altro non riportato, si applica il sopra

richiamato art. 117 del codice, che si intende qui integralmente riportato per la parte applicabile alla tipologia dell'affidamento.

## 5) CAUSE DI ESCLUSIONE

E' escluso, senza che si proceda all'esame della documentazione prodotta, l'Operatore Economico:

- la cui offerta è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di invio, restando a rischio del mittente il recapito alla Stazione Appaltante;
- che non abbia recato l'indicazione dell'oggetto del servizio o dei servizi in affidamento oppure la denominazione dello stesso Operatore Economico;

E' escluso, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, fatta salva l'applicazione dell'articolo 101 del codice [\[soccorso istruttorio- vedi paragrafo 5.2\]](#), l'operatore economico che:

- non ha presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- ha presentato in una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- non ha dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione;
- [\[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità\]](#) non ha espressamente accettato le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità vigente (cfr.art. 1, comma 17 della L. 6/11/2012, n. 190).
- [\[in caso di OE avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e ss.mm.ii. ed al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001\]](#) non sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

***in caso di raggruppamento temporaneo:***

- **[se già formalmente costituito]:** non ha prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- **[se non ancora costituito]:** non ha prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- ha omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non ha indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

***in caso di consorzio stabile:***

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

### **E' escluso inoltre l'Operatore Economico:**

- per il quale una delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del codice<sup>21</sup>, ancorché dichiarata inesistente dall'OE, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- per il quale è accertato il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che abbia affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- **che presenti un'offerta:**
  - nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle attività specificate nella documentazione redatta dalla stazione appaltante a supporto dell'appalto;
  - sottoposta a condizioni;
  - espressa in modo indeterminato;
  - che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni dell'appalto.
- [solo per le procedure con più operatori economici] che partecipi alla stessa procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipi alla procedura anche in forma individuale, qualora abbia già partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o, ancora, che partecipi in più di una società di professionisti o di una società d'ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.).

*[appresso cause di esclusione valide solo in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108]*

---

<sup>21</sup> Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

- l'Operatore Economico, ricadente nella fattispecie di cui al precedente paragrafo 3.1.1, che non abbia rispettato gli adempimenti di cui allo stesso paragrafo;
- l'Operatore Economico che occupa oltre cinquanta dipendenti, che non consegna, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- l'Operatore Economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta ha ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del Decreto Legge n. 77 del 2021.

## 5.1) ACCERTAMENTO CAUSE DI ESCLUSIONE

### L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- 5.1.1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
- a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
    - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
    - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
    - a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera b) del codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire (art.66 comma 1 lettera f) , tutti i soci/associati professionisti;
    - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del codice*):
      - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
      - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
      - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
      - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
  - b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
    - b.1. professionisti dipendenti;
    - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
  - tutti i soci in caso di società di persone;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
  - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

5.1.2) L'Operatore Economico deve espressamente dichiarare:

- a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui articoli 94 e 95 del codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dall'avviso e dalle leggi vigenti come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- b. La non sussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
- c. [solo per procedure con più di un operatore economico] L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non partecipa alla stessa procedura:
  - in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
  - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

[Solo per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108]

- d. L'Operatore Economico, nei casi sopra indicati, dovrà inoltre espressamente dichiarare:
  - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
  - di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
  - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto Legge n. 77/2022.

## 5.2) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.

101 del codice, entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo, a cui si rimanda. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito<sup>22</sup> è escluso dalla procedura.

## 6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il Servizio sarà affidato con procedura diretta, *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”*.

Come già stabilito nel precedente paragrafo 2, gli Operatori Economici [uno o più di uno nel caso in cui la stazione appaltante opti per la consultazione di più OEEE] saranno selezionati, in seno all'Albo Unico di cui all'art.12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii. (ed eventualmente dall'ulteriore elenco costituito dalla Stazione Appaltante<sup>23</sup>).

Il criterio di aggiudicazione da adottare è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del codice.

Tuttavia, al fine di coniugare le norme del codice con l'art. 2 comma 3<sup>24</sup> e l'art. 3 comma 1 della Legge 49/2023, il ribasso dovrà essere limitato solo alla quota afferente il rimborso spese forfettario di cui all'art.5 dello stesso Decreto (rigo 2 tabella B paragrafo 1.5), escludendo i compensi spettanti all'Operatore Economico (rigo 1 tabella B- paragrafo 1.5), calcolati ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo il ricorso della Stazione Appaltante alle procedure di cui all'art. 110 del codice, nel caso di offerte anormalmente basse<sup>25</sup>.

## 7) PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto contrattuale è disciplinato dallo Schema di contratto, allegato alla presente lettera di invito. I servizi in affidamento, sinteticamente descritti nel precedente paragrafo 1, sono definiti nel dettaglio, unitamente alla determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura, nel progetto del servizio redatto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.41 comma 12 del codice, così come gli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere sono chiaramente individuati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.41 comma 2 del codice.

## 8) INFORMAZIONI UTILI PER L'USO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT<sup>26</sup>

La procedura di affidamento sarà espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma e-procurement "....." (di seguito chiamata anche "Piattaforma") disponibile all'indirizzo web:.....

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

---

<sup>22</sup> Non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

<sup>23</sup> In ogni caso, gli OEEE selezionati dovranno essere iscritti all'Albo Unico ex art.12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii.

<sup>24</sup> Art. 2 comma 3 della Legge 49/2023 [equo compenso] " 3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione..."

<sup>25</sup> l'Operatore Economico, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, dovrà dimostrare la congruità dell'Offerta, in relazione alla stima analitica delle spese necessarie per lo svolgimento del servizio in affidamento.

<sup>26</sup> Si ricorda che, dal 1° gennaio 2024, essendo scaduti i termini transitori di cui all'art.225 del Decreto Legislativo 31/03/2023 n°36, le piattaforme e-procurement adottate dalle stazioni appaltanti devono essere certificate AgID. I contenuti del presente paragrafo saranno comunque adeguati dalle Stazioni Appaltanti in relazione alla tipologia della piattaforma informatica utilizzata.



La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla presente lettera di invito e a quanto previsto nel documento denominato ... [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

**L'Operatore Economico potrà consultare "le linee guida" [o il manuale d'uso] disponibili sulla stessa piattaforma ed è comunque tenuto a leggere integralmente i contenuti della presente lettera di invito (note comprese).**

### **8.1) REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE**

La procedura di selezione del contraente si svolgerà telematicamente, pertanto l'Operatore Economico dovrà essere in possesso della necessaria strumentazione per accedere al portale ed espletare le attività necessarie per la sua partecipazione.

### **8.2) CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti relativi alle procedure di affidamento, che dovranno essere formulati **esclusivamente** attraverso l'apposita sezione "**Comunicazioni riservate all'Operatore Economico**", nell'area riservata alla presente procedura di affidamento all'indirizzo: \_\_\_\_\_, entro e non oltre le ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno \_\_\_\_ giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, nell'apposito spazio riservato nella piattaforma e-procurement adottata (e/o sul proprio sito internet: \_\_\_\_\_).

### **8.3 COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni sono disponibili sulla piattaforma e-procurement, nell'area relativa alla procedura di affidamento, riservata all'OE invitato. Nel rispetto delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica e-procurement adottata, pubblicate sul manuale, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di affidamento avvengono esclusivamente attraverso la stessa piattaforma telematica.

Eventuali comunicazioni di carattere generale, inerenti la procedura di affidamento o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate dalla stazione appaltante sul sito \_\_\_\_\_, nell'apposita sezione relativa alla procedura di affidamento.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104, comma 9 del codice.

### **9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA<sup>27</sup>**

L'OE invitato, per partecipare alla gara, deve inviare la propria offerta, esclusivamente con modalità telematiche, in riscontro alla ricezione della presente lettera d'invito di questa stazione appaltante, attraverso la piattaforma, entro le ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, accedendovi con le proprie credenziali.

In particolare, l'Operatore Economico invitato a presentare la propria offerta dovrà: ..... [la stazione appaltante riporta, di seguito, le istruzioni all'uso della piattaforma adottata, specificando nel dettaglio le azioni in capo all'OE per la corretta partecipazione alla gara]

Per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli da utilizzare per partecipare alla presente procedura di affidamento, nell'accesso al sistema e nella configurazione hardware è comunque disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: \_\_\_\_\_

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso]; al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

---

<sup>27</sup> Il presente paragrafo sarà adeguato dalla stazione appaltante, di volta in volta, in relazione alla piattaforma informatica di approvvigionamento digitale (e-procurement) utilizzata per esperire la procedura di affidamento.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli, predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma e-procurement adottata e sul proprio sito internet [www.](http://www.); l'Operatore Economico è tenuto ad adeguare tali dichiarazioni in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del codice, come da indicazioni al punto 5.2 della presente lettera di invito.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 101 del codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

### **Documentazione per partecipare alla gara**

L'Operatore Economico concorrente, seguendo le istruzioni all'uso della piattaforma adottata, deve fornire la documentazione richiesta, che deve contenere due buste di documenti [in alcune piattaforme indicate anche come "pliche"], recanti l'intestazione del **mittente**, l'**indicazione dell'oggetto dell'appalto** e la dicitura, rispettivamente:

- A) Documentazione amministrativa;**
- B) Offerta economica.**

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa di cui alla "Busta A", ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in altri documenti non facenti parte della "Busta B", riservata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione dalla procedura di affidamento**.

## **10 . CONTENUTO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" <sup>28</sup>**

### **La busta A, riservata alla documentazione amministrativa, deve contenere:**

- **Indice completo dei documenti amministrativi allegati;**
- **Dichiarazione conferma di partecipazione**, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico invitato [in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i].

Nella dichiarazione suddetta, compilata seguendo preferibilmente il modello allegato alla documentazione fornita dall'amministrazione, l'OE invitato indica le modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1 del codice.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE, l'OE invitato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

### **La dichiarazione di conferma partecipazione è sottoscritta e presentata:**

<sup>28</sup> Il presente paragrafo sarà adeguato dalla stazione appaltante, di volta in volta, in relazione alla piattaforma informatica di approvvigionamento digitale (e-procurement) utilizzata per esperire la procedura di affidamento.

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
  - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante del mandatario/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  - nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.
- **DGUE** – L’OE compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), scaricabile dal seguente indirizzo web: ..... . Le precedenti dichiarazioni inerenti l’**assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95** del codice nonché il **possesso dei requisiti speciali di cui all’art.100** del codice, saranno rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante lo stesso DGUE. L’OE invitato, o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, riservandosi di esperire successive verifiche (anche a campione) per accertare la veridicità delle stesse dichiarazioni. Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. **In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti**, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso.
- Nel caso di Consorzio di cui all’art. 66, c.1 lett. g), del D.Lgs. 36/2023**, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascun OE consorziato dovrà compilare e sottoscrivere il proprio DGUE.
- **SUBAPPALTO-** [solo per i candidati che intendono ricorrere al subappalto (entro i limiti di cui al precedente paragrafo 4.2)]: L’OE dichiara le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’articolo 119 comma 4, lettera c) del codice [in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato].
- **SOPRALLUOGO** – L’OE allega l’attestazione rilasciata dall’Amministrazione all’atto del sopralluogo in sito [solo se è obbligatorio /sconsigliato perché riduce la concorrenza].
- **INTEGRAZIONE PRESTAZIONI** – L’OE, con apposita attestazione, indica il professionista (*un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato*) incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche.
- **RTP** - nei casi di OOE con idoneità plurisoggettiva di cui all’articolo 66 comma 1 lettera f) del codice:
- f.1) **se già formalmente costituiti**: l’OE fornisce copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, o dell’atto costitutivo, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - f.2) **se non ancora costituiti**: l’OE fornisce apposita dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;

- f.3) **in ogni caso**, ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve rendere apposite dichiarazioni relative alla situazione del personale [possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione] e al possesso dei requisiti speciali richiesti, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- f.4) **In ogni RTP deve essere prevista**, nel rispetto dell'allegato II.12 del codice, art.39 comma 1, **la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** e iscritto al relativo Ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; ai sensi del sopra richiamato art.39 comma 1 e dell'art.4 comma 1 del D.M. 263/2016 *"i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti"*;
- **CONSORZI** - I consorzi stabili di società, di professionisti o misti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera g) del codice:
    - g.1) devono dichiarare che non ricorrono cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio [mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2)];
    - g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
    - g.3) devono indicare se intendono eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;
    - g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del codice ed il possesso dei propri requisiti speciali.
  - **DOMICILIO** - Dichiarazione, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
    - h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
    - h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
  - **OPERATORI ECONOMICI CON DIPENDENTI** – Gli OOE con dipendenti o le società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC, a titolo collaborativo e acceleratorio, precisando che la mancanza non è causa di esclusione, presentano: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, forniscono le seguenti indicazioni:
    - i.1) Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
    - i.2) INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
    - i.3) INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.
  - **AVVALIMENTO** - In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- I.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, di capacità tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
- I.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
- attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del codice e il possesso dei requisiti speciali oggetto di avvalimento;
  - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- I.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- **PASSOE** - L'Operatore Economico invitato dovrà allegare il proprio PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;
  - **PATTO DI INTEGRITA'** - L'OE dovrà allegare la Dichiarazione del Patto di Integrità resa ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012. [la stazione appaltante allega il modello della dichiarazione]
  - **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**: L'OE dovrà allegare una Dichiarazione resa nel rispetto del Protocollo di Legalità ..... [indicare gli estremi del protocollo di legalità<sup>29</sup>].
  - **ALTRE DICHIARAZIONI** - L'Operatore Economico invitato dovrà inoltre allegare le seguenti dichiarazioni:
    - A) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale l'operatore economico, a pena di esclusione:
      1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
        - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
        - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
      2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
      3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e nella presente lettera di invito;

<sup>29</sup> Fatta salva l'indicazione di altri protocolli specifici, è indispensabile il richiamo al rispetto del protocollo di legalità "Dalla Chiesa" del 12/07/2005 e ss.mm.ii.

**B) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per gli OOOE non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale l'Operatore Economico:**

1. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento;
2. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
3. autorizza qualora un partecipante eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento;

**[Oppure]**

1. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
2. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

[tutti i documenti di cui al presente paragrafo dovranno essere inviati in formato pdf.p7m e denominati preferibilmente come appresso indicato: <denominazione Operatore Economico\_denominazione documento > ed essere sottoscritti con firma digitale.]

[in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, può essere allegata copia (in pdf) di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i- nel caso in cui un soggetto debba sottoscrivere più dichiarazioni, può fare riferimento ad un'unica copia (pdf) del proprio documento].

## **11. CONTENUTI DELLA "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" 30**

Nella "Busta B - Offerta Economica", a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica, che l'Operatore Economico invitato può proporre, compilando preferibilmente l'apposito modello allegato alla presente lettera di invito.

Tale offerta è costituita dal ribasso percentuale unico proposto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere sull'importo indicato nella riga 2 della Tabella B di cui al precedente paragrafo 1.5, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza [limitatamente alla quota afferente eventuali sub-appalti relativi a prestazioni classificabili come "lavori", come ad esempio le indagini geognostiche].

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere (cfr. Consiglio di Stato Adunanza 13/11/2015 n. 10).

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'Operatore Economico (nel caso in cui il concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del codice), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, l'OE dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora l'Operatore Economico sia un RTP non ancora costituito di cui all'articolo 66, comma 1, lett. f), del codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno

---

<sup>30</sup> Il presente paragrafo sarà adeguato dalla stazione appaltante, di volta in volta, in relazione alla piattaforma informatica di approvvigionamento digitale (*e-procurement*) utilizzata per esperire la procedura di affidamento.

il Raggruppamento ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, l'OE dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

L'Operatore Economico invitato dovrà allegare all'offerta economica una dichiarazione di dettaglio con la quale attesti:

- di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- **[considerando, ad esempio, il caso di subappalto di indagini geognostiche]** che intende affidare in subappalto, ai sensi dell'art. 119 del codice, le prestazioni relative alle indagini geognostiche ad operatore economico **iscritto nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività riferibili alla qualificazione SOA categoria OS 20B;

#### **Oppure**

che intende eseguire in proprio i lavori inerenti le indagini geognostiche (e non cederli in subappalto) poiché in possesso del requisito richiesto.

A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs n. 36/2023:

- che i propri costi della manodopera sono pari a \_\_\_\_\_ (limitatamente alle indagini geognostiche);
- che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a \_\_\_\_\_ (limitatamente alle indagini geognostiche).

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al paragrafo precedente. *[Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente < Denominazione Operatore Economico Offerta economica > ed essere sottoscritto con firma digitale.]*

## **12. VERIFICA DOCUMENTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

Il RUP procederà a verificare l'avvenuta presentazione, da parte dell'Operatore invitato **[o degli OOEE invitati qualora la procedura venga esperita con più di un OE]**, della documentazione richiesta nella presente lettera di invito, entro i termini nella stessa indicati.

Successivamente, il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- attivare (ove necessario) la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 5.2;
- a valutare la migliore offerta proposta, applicando il criterio del "minor prezzo" di cui all'art.108 comma 3 del codice<sup>31</sup> **[solo se sono stati invitati più operatori economici];**
- a negoziare il preventivo offerto<sup>32</sup>, invitando l'operatore economico ad accettare una eventuale controproposta **[se la procedura viene adottata con un solo operatore economico].**

<sup>31</sup> Al fine di coniugare le norme del codice con quelle introdotte dalla legge 49/2023 [equo compenso], il ribasso deve riguardare esclusivamente l'aliquota forfettaria del rimborso spese di cui alla riga 2 della Tabella B riportata nel paragrafo 1.5, escludendo da ogni ribasso l'importo dei compensi di cui alla riga 1 della stessa tabella, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di adottare le procedure dell'art.110 del codice, in caso di offerta anormalmente bassa. In particolare, in tali casi, il RUP chiederà all'OE, che l'ha presentata, spiegazioni sul ribasso proposto, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni.

<sup>32</sup> Vedi nota precedente.



## 12.1) AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito, con le modalità di cui all'art. 99 del codice e sarà immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione dell'Operatore Economico ed alla segnalazione all'ANAC.

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

**[solo nei casi in cui la procedura venga esperita con più operatori economici]** Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 54 del codice. **[oppure]** Non si procederà all'aggiudicazione dei servizi in affidamento in presenza di \_\_\_\_\_ **[una/due]** sola/e offerta/e valida/e, che non verrà/verranno aperta/e.

È comunque facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione dei servizi in affidamento qualora l'offerta **[o nessuna delle offerte in caso di procedura con più OEEE]** risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà l'operatore economico per \_\_\_\_\_ **[almeno 180 gg.]** dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'affidatario è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010, n. 136.

Il contratto sarà stipulato, nei modi e nei tempi di cui all'art.18 del codice, "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese di pubblicazione, tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante comunicherà comunque all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese da rimborsare, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del codice, meglio indicate nel precedente paragrafo 4.3.

## 13. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Progetto, i cui contatti sono riportati nel precedente paragrafo 1.2.

## 14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

**[Nel caso si escluda la competenza arbitrale ex articolo 213 del codice]** Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di affidamento sono deferite alla competenza del TAR \_\_\_\_\_ **[indicare il tribunale amministrativo regionale competente per territorio]**, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**[Nel caso si ammetta la competenza arbitrale ex articolo 213 del codice]** Tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi alla presente procedura di affidamento sono deferite alla competenza arbitrale, giusto provvedimento di autorizzazione reso da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, mediante clausola compromissoria da inserire nel contratto, salvo ricusa da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

Trovano in ogni caso applicazione l'art. 209 del D.Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti), nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (codice del processo amministrativo).

## **15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce la presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la stazione appaltante ha facoltà di effettuare idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento.

**IL RUP**

---